

VERBALE DI ACCORDO

In data 23 giugno 2016, presso la sede di Roma della Società Almaviva S.p.A., si sono incontrati:

- la Società Almaviva S.p.A.

E

- le RSU aziendali

PREMESSO CHE

Le Parti hanno introdotto i criteri e le linee guida in materia di "telelavoro" nell'accordo del 12 aprile 2013, Parte I, Punto 4.;

La materia è stata integrata - definendone procedure ed aspetti applicativi - tramite l'accordo del 17 febbraio 2015;

L'accordo del 26 gennaio 2016 prevede, al Punto 1, 4° capoverso, che le Parti stabiliscano in via definitiva le modalità operative per la gestione del telelavoro;

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia a quanto già definito nell'accordo del 12 aprile 2013, nonché all'Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 di recepimento dell'Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONE

Per telelavoro si intende la delocalizzazione presso il domicilio del lavoratore dell'attività produttiva svolta dal lavoratore in sede.

2. REQUISITI

Possono richiedere di effettuare la prestazione lavorativa in regime di telelavoro tutti i dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di impiegato e quadro ed almeno 3 anni di anzianità aziendale, con esclusione degli apprendisti.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMALIZZAZIONE

La domanda di telelavoro dovrà essere effettuata mediante la compilazione dell'apposito modulo (allegato 1), da inviare tramite fax o e-mail alla Direzione Risorse Umane nella persona del gestore di riferimento, redatto in ogni sua parte e controfirmato dal Dirigente responsabile.

L'eventuale accoglimento della domanda, subordinato all'avallo della Direzione Risorse Umane, sarà formalizzato al lavoratore richiedente per iscritto entro un mese dalla presentazione della domanda, con indicazione del termine e degli altri elementi essenziali della speciale modalità lavorativa.

4. COMPATIBILITA' PRODUTTIVA

Le prestazioni lavorative effettuate in regime di telelavoro devono essere compatibili con le modalità di svolgimento e/o esecuzione delle attività o del progetto e/o di singole fasi progettuali sulle quali il dipendente è impegnato, tali da poter essere svolte in modalità remota.

AS
MRF E
MAG
Leo
P
AR
FP

Per tali ragioni, restano comunque escluse dall'applicabilità del presente accordo:

- I lavoratori a "tempo e spesa";
- I lavoratori impegnati presso aziende clienti;
- I lavoratori impegnati sulla gestione di beni o apparati presenti presso la sede aziendale.

La valutazione della compatibilità produttiva in tutti gli altri casi è rimessa al Dirigente responsabile.

5. SEDE DI LAVORO

Il telelavoro non costituisce variazione della sede di lavoro. Il lavoratore rimarrà pertanto in organico presso l'unità produttiva in cui risulta essere in forza al momento della stipula dell'accordo di telelavoro.

6. RIENTRI IN AZIENDA

I rientri programmati in Azienda, ciascuno di durata non inferiore alla mezza giornata lavorativa, saranno programmati con il diretto superiore in misura media non superiore a 2 giorni settimanali.

In caso di necessità organizzative e produttive, al telelavoratore potranno essere richiesti rientri non programmati.

Resta inteso che il viaggio, con qualsiasi mezzo effettuato, a copertura del tragitto per raggiungere la sede aziendale e far rientro al proprio domicilio non darà luogo ad alcun trattamento aggiuntivo.

7. PASTI

Il telelavoratore avrà diritto all'erogazione dei buoni-pasto secondo la disciplina applicata in Azienda, ad eccezione dei giorni di rientro in sede qualora la stessa sia provvista di mensa aziendale.

8. STRUMENTI DI TELELAVORO

Il necessario contatto tra telelavoratore ed Azienda avverrà mediante connessione telematica, i cui costi saranno a carico dell'Azienda.

Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi dovuti a guasti o cause accidentali o comunque non imputabili al lavoratore saranno considerate a carico dell'Azienda, che si impegna ad intervenire per risolvere il guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l'Azienda potrà disporre il rientro del lavoratore presso la propria sede, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

9. SICUREZZA

L'Azienda fornirà al telelavoratore idonee apparecchiature conformi alle vigenti normative di sicurezza che il telelavoratore dovrà utilizzare esclusivamente nell'interesse dell'Azienda.

L'Azienda verificherà la conformità dell'ambiente di lavoro individuato e degli impianti ai requisiti conformi alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale verifica potrà essere effettuata anche sottoponendo al telelavoratore una check-list (allegato 2).

Il telelavoratore dovrà inoltre consentire, previo congruo preavviso, l'accesso al proprio domicilio a personale incaricato dall'Azienda, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed alle autorità competenti per l'effettuazione di verifiche riguardanti la corretta attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

AB

M.P. R. M.G. M.O.

AB
M
M.P.
M.O.

In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso ai referenti aziendali.

10. DURATA DELL'ACCORDO INDIVIDUALE

Gli accordi individuali di telelavoro (allegato 3) non potranno avere validità maggiore di sei mesi, durante i quali entrambe le Parti potranno avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata previo preavviso di un mese.

E' esclusa ogni possibilità di tacita proroga, salvo la possibilità di proroga espressa.

Nei casi in cui il lavoratore cambi progetto / struttura aziendale l'eventuale proseguimento della vigenza dell'accordo sarà soggetta all'autorizzazione da parte del nuovo Dirigente responsabile.

11. MONITORAGGIO

Le parti analizzeranno entro il mese di settembre 2016 l'utilizzo di piattaforme innovative di comunicazione e collaborazione tra il telelavorista e l'Azienda e di monitoraggio per concordarne modalità di uso che possano rendere più agevole lo scambio di informazioni.

12. DURATA

Il presente accordo ha durata sino al 30 settembre 2018.

13. VERIFICA

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno 2017 per verificare l'attuazione delle procedure e degli aspetti applicativi di cui al presente accordo, analizzarne i risultati ed adottare eventuali modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA S.P.A.



RSU

Roberta Fedus
Antonfrancesca

